

**Determinazione n. 17 del 26.03.2024: Attestazione assenza di partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016) e di rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2023 (art. 17 del D.L. n. 90/2014)**

-----Il Direttore Amministrativo-----

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio “*provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine...*”;

- Visto l’art. 5 della l. 241/1990 il quale statuisce che “Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4 (...)”;

- Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (c.d. TUPS);

- Visto che l’art. 17, comma 4, del D.L. n. 90/2014 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell’economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L’acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

- Visto che l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”;

- Tenuto conto che le amministrazioni pubbliche rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 175 del 19 agosto 2016 sono quelle indicate nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- Considerato che l'Ordine Professionale, in quanto ente pubblico non economico, rientra nel campo di applicazione del D.lgs. 175 del 19 agosto 2016 e deve procedere alla relativa comunicazione, anche se attestante la non detenzione di partecipazioni in società, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>;
- Considerato che l'Ordine non deteneva partecipazioni pubbliche, né in forma diretta, né indiretta, alla data del 31.12.2023;
- Ritenuta la necessità di adempiere al disposto normativo attraverso apposito provvedimento di dichiarazione di assenza di partecipazioni;
- Considerato che per il sottoscrittore della presente determinazione non sussistono le cause di astensione previste dal PIAO 2023 2025, né vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

-----determina-----

Per i motivi in premessa:

di dare atto che l'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, al termine di una ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, non deteneva partecipazioni pubbliche alla data del 31.12.2023;

di inoltrare la presente dichiarazione attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro.

L'Aquila, 26 marzo 2024

Il Direttore Amministrativo f.f.

Dott.ssa Paola Cerratti

